

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 Istituzione

1. E' istituito presso l'Amministrazione Provinciale della Spezia il Comitato per le pari opportunità, in attuazione dei principi di uguaglianza e parità sanciti dagli art. 3, 37 e 51 della Costituzione italiana, dalla Legge 125/91 e dal Dlgs. 196/2000.

Art. 2 Finalità

2. Il Comitato è un organismo istituzionale rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro degli Enti Locali, con funzione propositiva e consultiva.
3. Sua funzione principale è quella di diffondere i principi di pari opportunità all'interno dell'Ente Provincia, allo scopo di promuovere condizioni di effettiva uguaglianza uomo – donna nelle posizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Art. 3 Compiti

1. Il Comitato svolge attività di studio e di analisi sulle condizioni di lavoro di uomini e donne all'interno dell'Ente, finalizzati ad una propria funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'Ente stesso.
2. Svolge funzione di ricerca e promozione dei principi di parità alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea.
3. Si occupa di inserire moduli sulle "pari opportunità" all'interno dei corsi formativi di carattere generale per i dipendenti.
4. Svolge studi sulle donne dirigenti all'interno dell'Ente e promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità, salvaguardandone la professionalità, anche attraverso provvedimenti idonei per facilitare la conciliazione di lavoro e famiglia.
5. Formula proposte di azioni positive.
6. Esprime parere preventivo sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi organizzativi e di ristrutturazione dell'Ente, inoltre può proporre modifiche allo Statuto dell'Ente per la realizzazione delle pari opportunità uomo – donna;
7. Formula proposte in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, figure professionali, attribuzione di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione e aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi all'utenza.
8. Promuove iniziative volte a secondare risoluzioni e direttive UE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, comprese le molestie sessuali; a tal fine il Comitato si impegna a formulare un codice di comportamento interno all'Ente da distribuire a tutti i dipendenti.
9. Valuta gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione verificando se sono coerenti con i principi di pari opportunità.
10. Presenta una relazione annuale sull'attività svolta sia all'Amministrazione, sia alle OO.SS facenti parte del Comitato stesso.
11. Pubblicizza periodicamente tra i dipendenti dell'Ente il lavoro svolto.

Art. 4 Composizione

1. La composizione del Comitato è paritetica.
2. Il Comitato è composto da:

un Presidente rappresentato dall'Assessore alle Pari Opportunità;

un rappresentante designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari designati dall'Amministrazione, in rappresentanza delle varie professionalità;

un segretario scelto tra i dipendenti dell'Ufficio di parità con mandato permanente a cui spetta la verbalizzazione delle sedute e una funzione di supporto dell'attività e del funzionamento del Comitato.

3. La composizione del Comitato verrà aggiornata ove si verificano delle variazioni nel grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.
4. Il comitato potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di personale dell'Amministrazione e di esperti per portare a termine particolari iniziative che intenderà intraprendere.

Art. 5 Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, in base al calendario dei lavori o per iniziativa dello stesso, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti, su richiesta dell'Amministrazione.
2. Il comitato assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di una maggioranza qualificata dei membri così composta:
 - Presidente;
 - almeno due rappresentanti sindacali;
 - almeno due funzionari dell'Amministrazione.
4. Dopo tre assenze consecutive e non giustificate i componenti decadono dalla nomina e vengono sostituiti
5. L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato, compatibilmente con le esigenze di servizio, le risorse personali e le strutture materiali necessarie al suo funzionamento.
6. Le riunioni svolte al di fuori dell'orario lavorativo saranno retribuite sotto forma di straordinario.
7. La durata del Comitato coincide con la durata in carica dell'Amministrazione.

Art.6 Finanziamento

1. Il Comitato per la sua attività potrà usufruire delle risorse finanziarie del bilancio imputate alle pari opportunità.